



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 93 del 23 GEN. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 GEN. 2014

OGGETTO: NULLA OSTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ASP RAGUSA SIG.RA MUGNAS STEFANIA – COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA DELL'ASL TO3 DI COLLEGNO PINEROLO

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE  
DEL PERSONALE  
D<sup>SSA</sup> Maria Ausilia Guarrasi

Il 23 GEN. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza della sig.ra Mugnas Stefania, collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologia medica a tempo indeterminato dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo, presentata in data 06/09/2013 e sollecitata dalla stessa con ulteriore istanza del 16/01/2014, con le quali chiede il nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa ASP di Ragusa, ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03;

VISTO l'art. 42 bis della citata legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il quale prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche nel seguente caso:

✓ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

VISTA la nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche ove viene precisato che:

✓ "il limite di età (...figli al di sotto di tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori";

RILEVATO, per come risulta dalla documentazione allegata alla sopracitata istanza che la sig.ra Mugnas Stefania risulta coniugata con il sig. Dezio Giovanni residente a Vittoria, ove svolge propria attività lavorativa, e genitori di bambino di età inferiore ad anni tre;

PRESO ATTO che nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e disponibili n. 6 posti di collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologia medica e che, allo stato, in attesa di specifiche direttive Assessoriali o di rimodulazione della dotazione organica non è possibile procedere alla loro copertura a tempo indeterminato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter concedere alla sig.ra Mugnas Stefania nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro, mediante congelamento in dotazione organica del relativo posto;

SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo;

SENTITO il parere favorevolmente espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevolmente espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

- CONCEDERE nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa ASP della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, alla sig.ra Mugnas Stefania, collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologia medica a tempo indeterminato dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo; ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03 e della nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzioni Pubbliche, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro;
- SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo;
- TRASMETTERE copia del presente atto all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo per i provvedimenti di competenza;
- PROCEDERE al congelamento in dotazione organica di n. 1 posto di collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologia medica per tutta la durata di tale assegnazione;
- DARE ATTO che tutti gli atti sono custoditi presso la Direzione Amministrazione del Personale.

